



CODICE TECNICO INTERNAZIONALE FIVA 2010



0. INTRODUZIONE

Il Codice Tecnico definisce un VEICOLO STORICO nello spirito della FIVA, stabilisce le regole per classificare i VEICOLI STORICI in vari gruppi e descrive i requisiti in base ai quali la FIVA può rilasciare una CARTA DI IDENTITA' FIVA.

La CARTA DI IDENTITA' FIVA:

- Riflette tutte le informazioni riguardanti il veicolo fornite dal proprietario e controllate da FIVA in quanto ente indipendente. Di conseguenza identifica il veicolo ed il suo stato di conservazione al momento dell'ispezione e riferisce circa la storia conosciuta del veicolo e le sue eventuali modificazioni;
- Registra le informazioni in un database e conseguentemente registra e salvaguarda la storia tecnica e conosciuta dei veicoli che sopravvivono, a beneficio del patrimonio motoristico mondiale;
- È utilizzata nelle MANIFESTAZIONI FIVA e può essere utilizzata dai proprietari per loro scopi.

Lo scopo principale è di preservare e mantenere in condizioni di marcia tutti i veicoli stradali che rientrano nella DEFINIZIONE FIVA DI VEICOLO STORICO.

1. DEFINIZIONE

La FIVA definisce un VEICOLO STORICO come un veicolo stradale a propulsione meccanica:

- Che abbia almeno 30 anni;
- Che sia conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette;

- Che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano;
- E che, di conseguenza, sia parte del nostro patrimonio tecnico e culturale.

2. TERMINI

VEICOLO STORICO: Un veicolo che soddisfi le condizioni stabilite dalla definizione FIVA.

PERIODO: Il periodo in cui il VEICOLO STORICO era di uso generalizzato. Questo potrebbe variare per specifici VEICOLI STORICI in paesi diversi.

CARATTERISTICHE D'ORIGINE: Le specifiche standard di un veicolo all'epoca della sua costruzione, fino al lancio di un nuovo modello da parte del COSTRUTTORE.

COSTRUTTORE: Persona fisica o giuridica che detiene i diritti relativi e che progetta, costruisce, assembla e mette in commercio un veicolo.

RIPRODUTTORE: Persona o entità (ma non il COSTRUTTORE) che costruisce un veicolo fuori dal PERIODO che è una copia di un VEICOLO STORICO.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Il VEICOLO STORICO deve essere conservato e utilizzato in modo rispettoso dell'ambiente e come nel PERIODO d'uso.

3.2 Le modifiche fuori dal PERIODO e qualsiasi trasformazione devono essere evitate e, in linea di principio, essere limitate a quelle richieste dall'autorità o rese necessarie a causa della disabilità o infermità del possessore/guidatore, per consentire un uso sicuro del veicolo su strada. Tali modifiche devono essere fatte nello spirito del PERIODO e in modo tale che il veicolo possa essere riconvertito alla sua condizione d'origine.

3.3 Modifiche e cambiamenti devono essere documentati in modo tale che, in futuro, si possa capire in quale misura il VEICOLO STORICO differisca dalle sue condizioni originali. Tali informazioni debbono essere menzionate a pag. 4 della CARTA DI IDENTITA' FIVA.

4. TIPI DI VEICOLI

TIPO A – STANDARD

Un VEICOLO STORICO conforme alle specifiche originali, quale consegnato dal COSTRUTTORE. Minime modifiche di abbellimento effettuate nel periodo d'uso e gli accessori tipici disponibili sul mercato nello stesso PERIODO sono accettabili.

TIPO B – MODIFICATO D'EPOCA

Un VEICOLO STORICO appositamente fabbricato o modificato nel PERIODO per una precisa finalità, tipico nel suo genere e quindi di suo proprio interesse storico.

TIPO C – RIPRODUZIONI E REPLICHE

Una RIPRODUZIONE è una copia di un VEICOLO STORICO costruita fuori dal PERIODO, con o senza parti originali, che riproduce un modello specifico. Tale VEICOLO STORICO deve essere identificato e descritto chiaramente a indicare che si tratta di una RIPRODUZIONE. Il VEICOLO STORICO sarà indicato con un nome composto dalle denominazioni del RIPRODUTTORE e del COSTRUTTORE, e dal modello di cui il veicolo costituisce una RIPRODUZIONE (*Esempio: Smith Bugatti Type 35*).

Una REPLICA deve conformarsi alle condizioni sopra riportate ma deve essere fabbricata dal COSTRUTTORE del veicolo originale.

I VEICOLI STORICI che sono RIPRODUZIONI o REPLICHE verranno datati basandosi sulla data di completamento della loro costruzione.

TIPO D – MODIFICATO FUORI PERIODO DI PRODUZIONE

Un VEICOLO STORICO perfettamente identificato, sul quale sono state operate modifiche in epoca successiva al PERIODO, nel rispetto delle specifiche dell'epoca, utilizzando pezzi conformi agli originali.

TIPO E – ECCEZIONE

Un VEICOLO STORICO avente un'identità conosciuta, sul quale sono state operate fuori periodo modifiche utilizzando parti e/o tecnologie non esistenti nel PERIODO. Un tale veicolo deve mantenere il telaio/pianale originale e una carrozzeria a SPECIFICHE DEL PERIODO per quel modello. Non più di due dei seguenti componenti principali possono essere cambiati rispetto alle specifiche originali:

- Motore
- Trasmissione
- Ruote
- Sospensioni anteriori/sistema di sterzo
- Sospensioni posteriori

Le modifiche possono essere state fatte di recente. Tali modifiche non incidono sulla datazione del veicolo.

4.2 GRUPPI DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO

GRUPPO 1 – ORIGINALE

Un VEICOLO STORICO come originariamente prodotto, inalterato e poco deteriorato.

GRUPPO 2 – AUTENTICO

Un VEICOLO STORICO usato, mai restaurato, con specifiche originali e una storia continua, ed in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite con ricambi rispondenti alle CARATTERISTICHE del PERIODO. Sono consentite riverniciature parziali o totali e riparazioni alla selleria/interni e ai trattamenti superficiali.

GRUPPO 3 – RESTAURATO

Un autoveicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato. Sono accettabili solo minime deviazioni dalle specifiche del COSTRUTTORE in caso di indisponibilità di parti o di materiali.

Ricambi originali del COSTRUTTORE devono essere usati se disponibili ma possono essere rimpiazzati con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e le parti esterne devono essere il più conformi possibile alle caratteristiche del PERIODO.

GRUPPO 4 – RICOSTRUITO

Un VEICOLO STORICO costruito con pezzi di uno o più veicoli del medesimo modello o tipo, rispettando il più possibile le caratteristiche d'origine del COSTRUTTORE. I ricambi originali del costruttore devono essere utilizzati quando disponibili, ma possono essere sostituiti con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e le parti esterne devono essere il più conformi possibile alle caratteristiche del PERIODO.

5. CLASSIFICAZIONE DEL PERIODO DEL VEICOLO

Per le manifestazioni FIVA i veicoli rientrano tradizionalmente nelle seguenti classi:

Classe A (Ancetre) Veicoli costruiti fino al 31 dicembre 1904

Classe B (Veteran) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1905 e il 31 dicembre 1918

Classe C (Vintage) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1919 e il 31 dicembre 1930

Classe D (Post Vintage) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1931 e il 31 dicembre 1945

Classe E (Dopo Guerra) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1946 e il 31 dicembre 1960

Classe F Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1970

Classe G Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1971 e il limite di età FIVA definito nel par. 1.

6. DETERMINAZIONE DELLA DATA DI COSTRUZIONE E CLASSIFICAZIONE

6.1 I dati necessari a determinare la data di costruzione e la classificazione di un Veicolo, o le parti di un Veicolo, devono includere qualsiasi informazione o documentazione pertinente. I numeri di telaio, motore e serie sono necessari. Per quanto riguarda i veicoli che sono originariamente identificati solo con il numero motore, tale numero sarà considerato come numero di serie del veicolo.

6.2 L'onere di fornire la documentazione necessaria è sempre a carico del proprietario del veicolo.

6.3 L'ANF (Autorità Nazionale FIVA) che rilascia il documento ha la responsabilità di determinare la data di costruzione e la classificazione del veicolo.

6.4 La datazione e la classificazione di un veicolo storico effettuate da un'ANF devono normalmente essere accettati dagli altri membri della FIVA. Se un'ANF che deve rilasciare il documento ha dei dubbi circa i dettagli del veicolo, dovrà ricercare ulteriori informazioni presso le altre ANF. In tali casi la documentazione pertinente deve essere messa a disposizione dell'ANF che ne fa richiesta o alla Commissione Tecnica.

6.5 Qualora sussista una disputa irrisolta sulla datazione e/o classificazione tra un proprietario e la sua ANF di appartenenza, o tra ANF, il caso deve essere sottoposto alla Commissione Tecnica FIVA per una decisione, con il pagamento dei dovuti diritti. La decisione presa dalla Commissione Tecnica FIVA è inappellabile.

7. CARTA DI IDENTITA' FIVA

7.1 La FIVA può, su richiesta, rilasciare una Carta di Identità ai veicoli che soddisfano i requisiti del Codice Tecnico.

7.2 La Carta di Identità FIVA è un documento di riconoscimento rilasciato dall'ANF per identificare un VEICOLO STORICO, approvato e conservato in seguito ad un'ispezione da parte della FIVA o di un suo rappresentante. La Carta di Identità rimane sempre proprietà della FIVA, ed è valida per 10 anni o fino ad un passaggio di proprietà.

7.3 In un paese dove ci sia un'ANF, il proprietario di un VEICOLO STORICO registrato in quel paese deve sottoporre il modulo di richiesta per una CARTA DI IDENTITA' FIVA a quella stessa ANF, sul modulo specificato nell'Appendice A del Codice Tecnico FIVA. Un'ANF non può rilasciare una Carta di Identità FIVA per un veicolo registrato in un altro paese.

7.4 Per VEICOLI STORICI che non sono registrati, la richiesta per una Carta di Identità FIVA deve essere sottoposta all'ANF della nazione di residenza del proprietario.

7.5 In un paese in cui non sia presente un'ANF, il proprietario di un VEICOLO STORICO registrato in quella nazione deve rivolgersi alla Commissione Tecnica FIVA per ottenere una Carta di Identità FIVA.

7.6 Un membro di un club affiliato alla FIVA, cui venga negata una Carta di Identità FIVA o che contesti una classificazione eseguita dalla propria ANF, può appellarsi contro questa decisione alla Commissione Tecnica FIVA che può delegare l'autorità alle sue sub-commissioni. Se il problema rimane irrisolto, si può fare ricorso ad un Comitato d'Appello nominato dal Comitato Generale per una decisione definitiva.

7.7 La Carta di Identità FIVA è un documento, come specificato nell'Appendice B del Codice Tecnico FIVA.

7.8 La FIVA, il suo rappresentante nazionale o un rappresentante ufficialmente nominato dalla FIVA possono in qualsiasi momento ritirare una Carta di Identità FIVA. Tale Carta deve essere immediatamente restituita all'Autorità che l'ha emanata specificando la ragione del suo ritiro. La Commissione Tecnica può annullare una decisione su Carta di Identità FIVA presa da un'ANF.

8. ALTRE

Qualsiasi ulteriore decisione presa e resa pubblica dalla Commissione Tecnica dopo la pubblicazione di questo Codice Interno deve essere considerata parte di questo Codice.

DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE: 18/12/2009